Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 marzo 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1952, n. **141.**

Concessione di un contributo straordinario di L. 2.000.000 a favore della Società geografica italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore della Società geografica italiana.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, sarà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° marzo 1952, n. **142.**

Concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000 a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma, per l'esercizio finanziario 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000 a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 marzo 1952, n. **143**.
Stanziamento di lire un miliardo per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1951-52, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verrà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 4 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 marzo 1952, n. **144**.
Concessione di un contributo straordinario di L. 1.000.000 a favore del Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire un milione per l'esercizio finanziario 1950-51 a favore del Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente art. 1 sarà provveduto mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. **145**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Monte Carmelo, in comune di Calascibetta (Enna).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltanissetta in data 1° giugno 1949 integrato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Monte Carmelo, in comune di Calascibetta (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 98. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. **146**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata del SS.mo Ritrovato, in frazione San Giovanni Montebello del comune di Giarre (Catania).

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 15 agosto 1949, integrato con postilla 3 dicembre 1950, relativo alla erezione della Vicaria curata del SS.mo Ritrovato, in frazione San Giovanni Montebello del comune di Giarre (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 97. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. **147**.
Erezione in ente morale dell'Ente femminile di assistenza, con sede in Roma.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ente femminile di assistenza, con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 105. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 6 dello statuto della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1951, n. 1769;

Vedute le designazioni all'uopo formulate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' costituito per quattro anni, a far tempo dalla data del presente decreto, il Consiglio di amministrazione della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani », nel modo seguente:

Momigliano avv. Eucardio, presidente;

Frattarolo dott. Carlo, membro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Elia rag. Piero, membro rappresentante del Ministero del tesoro;

Manganelli dott. Guido, membro rappresentante del Ministero dell'interno;

Flora prof. Francesco, membro rappresentante dell'Accademia nazionale dei Lincei;

Crudele dott. Dante, direttore generale del Demanio;

Sindaco pro-tempore del comune di Gardone.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1952
Registro Pubblica istruzione n. 10, foglio n. 139. — BARONE

(1309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1948, con il quale il sig. Raffaele Grondona fu Enrico venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 26 novembre 1951, con la quale il predetto sig. Grondona ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, a decorrere dal 30 novembre 1951;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 30 novembre 1951, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Raffaele Grondona fu Enrico dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1952
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 271. — GRIMALDI

(1284)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Campagna, del lago Michele, del lago Nero, del lago Pistono e del lago Sirio, siti nell'ambito dei comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montaldo Dora.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 febbraio 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il lago di Campagna, il lago Michele, il lago Nero, il lago Pistono e il lago Sirio, siti nell'ambito dei comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montaldo Dora;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi agli albi dei comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montaldo Dora, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che i laghi predetti formano un tutt'uno inscindibile di particolare valore paesaggistico ove l'acqua si apparenta con la campagna circostante e con le montagne di fondo in un quadro di notevole bellezza;

Decreta:

I laghi siti nel territorio dei comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montaldo Dora indicati nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea

e Montaldo Dora provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero le date delle effettive affissioni della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino

(Verbale n. 12).

(Omissis).

.. Posta ai voti all'unanimità viene votata la proposta di elencare agli effetti del n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La fascia costiera dei laghi Nero, Pistono, Campagna, San Michele e Sirio, siti nel territorio dei comuni di Ivrea, Cascinette d'Ivrea, Montaldo Dora e Chiaverano, fascia che pertanto dal pelo normale dei laghi stessi salga sino al ciglio dei colli circostanti.

(Omissis).

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1952.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione degli agricoltori e delle ex Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti Ministeriali 20 novembre 1945 e 15 aprile 1948, con i quali si dispone la nomina del dott. Leonardo Albertini a membro, rispettivamente, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione predetta, in rappresentanza della categoria;

Considerato che il dott. Albertini ha rassegnato le dimissioni da componente dei predetti Comitati e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Marcello Cirillo Farrusi è chiamato a far parte, in rappresentanza della categoria, dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle soppresse Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Leonardo Albertini dimissionario.

Roma, addì 21 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1140)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 19 dicembre 1951.

Disciplina della produzione per la vendita della streptomicina e di idrostreptomicina solfato o cloridrato o calciocloridrato complesso.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerata l'opportunità di sottoporre a particolare disciplina la produzione per la vendita della streptomicina e di idrostreptomicina solfato o cloridrato o calciocloridrato complesso, sia di produzione nazionale che estera, allo scopo di accertarne la purezza e le altre caratteristiche, compreso il potere antibiotico;

Ritenuto che, a tal fine, oltre all'obbligo della registrazione dei prodotti anzidetti quali specialità medicinali con vendita esclusivamente dietro presentazione della ricetta medica sia necessario accertare preventivamente con controllo obbligatorio a carico del produttore le caratteristiche anzidette;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 180 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

La produzione per la vendita dei prodotti antibiotici costituiti da streptomicina e di idrostreptomicina solfato o cloridrato o calciocloridrato complesso, è sottoposta al controllo preventivo dello Stato ai sensi degli articoli 180 del testo unico delle leggi sanitarie e 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Il controllo è esteso ai prodotti di cui all'articolo precedente, fabbricati all'estero a meno che il controllo non sia stato già eseguito nel Paese di origine con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Art. 3.

Gli istituti di produzione, prima di mettere in commercio qualsiasi partita dei prodotti, indicati nell'articolo 1, dovranno chiedere con domanda diretta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e presentata al prefetto della Provincia che sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda in bollo dovrà essere unita la quietanza comprovante il versamento nella Sezione della Tesoreria provinciale a disposizione dell'Istituto superiore di sanità della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo determinata in lire diecimila per ciascun campione, salva ed impregiudicata la facoltà dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di richiedere somme maggiori quando per particolari circostanze le operazioni di controllo importino spese superiori a quella suindicata.

Art. 4.

Il prefetto, ricevuta la domanda, disporrà il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del

regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e il loro immediato invio all'Istituto superiore di sanità informandone l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale in base ai risultati favorevoli delle analisi autorizzerà la vendita di ciascuna partita dei prodotti controllati e richiederà l'apposizione sui recipienti che li contengono delle indicazioni prescritte dall'art. 6 del regolamento succitato.

Art. 5.

Per i prodotti di cui all'art. 1, fabbricati all'estero, gli istituti richiedenti dovranno nella domanda al prefetto fornire oltre alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 6 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, anche la prova che i prodotti sono stati controllati all'estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Per i prodotti che si introducono nella Repubblica già distribuiti in dose, ogni recipiente dovrà portare il contrassegno del controllo ufficiale ed un numero d'ordine progressivo apposto dallo istituto produttore al fine di accertare prontamente la provenienza di ciascuna dose.

Della distribuzione in dosi sarà presa nota negli appositi registri nei modi indicati dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento anzidetto.

Art. 6.

Le ditte importatrici dei prodotti indicati nell'art. 1, fabbricati all'estero dove non si effettua il controllo di Stato, dovranno custodire la merce importata in regolare deposito doganale privato da gestirsi con l'osservanza delle condizioni e cautele prescritte in materia dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Le ditte anzidette, prima di porre in commercio ogni partita di penicillina, dovranno uniformarsi alle norme di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Il prefetto provvederà all'istruttoria delle domande indicate nell'art. 3 e, accertato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento 18 giugno 1905, n. 407, invierà le istanze all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Provvederà egualmente all'istruttoria delle domande di cui all'art. 6, disponendo come anche nel caso precedente, il prelevamento dei campioni ed il loro invio all'Istituto superiore di sanità nei modi indicati dallo art. 4.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1951

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 14 marzo 1952:

Gualtieri Antonio, notaio residente nel comune di Squillace, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di San Vito sul Ionio, stesso distretto;

Cianci Giulio, notaio residente nel comune di Schiavi di Abruzzo, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Anagni, distretto notarile di Frosinone;

Pelloni Giuseppe, notaio residente nel comune di Supino, distretto notarile di Frosinone, è traslocato nel comune di Ferentino, stesso distretto;

D'Alfonso Gaetano, notaio residente nel comune di Salerno, è traslocato nel comune di Pescopagano, distretto notarile di Melfi;

Chiappe Serafina, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di Andora, distretto notarile di Savona,

Sansa Ferruccio, notaio residente nel comune di Conegliano, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona;

Dell'Arte Sebastiano, notaio residente nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino.

(1303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riesi (Caltanissetta) di un mutuo di L. 1.876.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1320)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acicatena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 337, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acicatena (Catania) di un mutuo di L. 9.286.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1321)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mascalucia (Catania) di un mutuo di L. 2.780.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1324)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raddusa (Catania) di un mutuo di L. 2.604.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1326)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di attuazione del piano parziale di ricostruzione di Milano

Con decreto Ministeriale 14 marzo 1952, n. 743, il termine per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione di Milano, approvato con decreto Ministeriale 28 febbraio 1949 e prorogato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 1957.

(1332)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1951, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Alotto Ottorino, avverso la revoca dell'incarico per l'insegnamento delle materie letterarie nel corso secondario di avviamento professionale di Palma Montechiaro (Agrigento) nell'anno scolastico 1949-50.

(1255)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1952, è stato dichiarato irricevibile perchè fuori termini per la parte che riguarda il diniego di riammissione ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ed è stato respinto per la parte attinente al diniego di applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 487, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Babbini Alfredo fu Giuseppe, ex operaio meccanico avventizio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, avverso il provvedimento di reiezione della sua domanda intesa ad ottenere nei suoi confronti delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, e della legge 29 luglio 1949, n. 487

(1252)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio: 204 — Serie: D — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Agrigento — Persona che ha denunziato il titolo: Tripodi Gaetano fu Francesco, dom. a Porto Empedocle – Capitale nominale: L. 50.000.

Numero del titolo provvisorio: 190279 — Serie: D — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Persona che ha denunziato il titolo: Mosca Giovanni Felice fu Luigi, dom. a Torino, via Gioverti, 26 — Capitale nominale: L. 50.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1151)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con decreto 10 agosto 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1951 (registro n. 53 Presidenza, foglio n. 369), con il quale venne bandito un concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

1) Landi dott. Guido, consigliere di Stato, presidente;

2) Cilli prof. dott. Vittorio, ordinario di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria nella Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia, in rappresentanza del Consiglio superiore di sanità, membro;

3) Barachetti dott. Marco, ispettore generale veterinario, membro;

4) D'Alfonso prof. dott. Cesare, ordinario di zootecnia nella Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli, membro;

5) Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, ordinario di clinica medica nella Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Bruno Romeo, ispettore di 1ª classe del Ministero dell'Africa Italiana, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 258 del bilancio in corso del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1952
Registro Presidenza n. 60, foglio n. 311. — FERRARI

(1352)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte di esami del concorso a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1951 (registro n. 53 Presidenza, foglio n. 369), con il quale venne indetto un concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Le prove scritte di esami del concorso in narrativa indicato avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24 e 26 aprile 1952, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

(1353)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica relativo al bando di concorso a venti posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 15 marzo 1952, a pagina 1071, colonna I, nel decreto Ministeriale 12 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1952, registro n. 5, foglio n. 179, relativo al concorso a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il secondo capoverso dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Metà dei posti è riservata a favore dei combattenti, dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, un decimo è riservato agli aspiranti muniti o di laurea in pedagogia, o lettere e filosofia, o scienze agrarie, salva la percentuale riservata agli invalidi ».

Ed inoltre, all'art. 2, n. 1, dopo la parola « equipollente », aggiungasi di seguito: « ovvero del diploma di laurea in pedagogia, o di quello in lettere e filosofia o del diploma di laurea in scienze agrarie ».

(1356)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso bandito con decreto prefettizio n. 11685, Div. 3ª San. in data 24 maggio 1950 per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1949;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in data 9 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 79 del 6 aprile 1951;

Considerato che le concorrenti Tessari Concetta Edvige e Pinna Maria non sono risultate idonee a norma del combinato disposto degli articoli 81 e 14 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, avendo riportato nelle prove di esame una votazione inferiore ai 7/12 dei punti disponibili;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti sultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Vandelli Giovanna	punti	64,84
2. Luminasi Giovanna	»	58,09
3. Merlotti Rosa	»	56,44
4. Masetti Argentina	»	55,84
5. Pini Teresa	»	53,37
6. Piazza Nives	»	53,03
7. Padovani Alessandra	»	51,24
8. Salis Pasqualina	»	50,93
9. Garò Amalia	»	49,02
10. Ganeo Rossana	»	49,56
11. Lai Luigia	»	49,00
12. Baldissara Evelina	»	48,31
13. Dominici Luciana	»	48,06
14. Manca Maria Teresa	»	48,00
15. Meloni Margherita	»	47,62
16. Marucchi Lillia	»	45,06
17. Guidi Stella Vanda	»	44,71
18. Naldini Ida	»	43,09
19. Maranini Maria Luisa	»	43,00
20. Orlandini Rina	»	42,25
21. Alessandrini Mafalda	»	40,75
22. Puggione Crocetta	»	40,00
23. Ferrari Regina	»	39,24
24. Loi Giovanna	»	38,00
25. Gianesini Fedora	»	36,62

Nuoro, addì 6 novembre 1951

Il prefetto: VOLPES

(1060)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.